

# Regione Puglia

L.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 82/A V Legislatura

D.D.L. N.13 DEL 7/6/1996

L.R. 5/4/84 n.14, integrata con L.R. 17/7/87, n.23 - Osservatorio  
Epidemiologico Regionale. Modifica.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

RELAZIONE

SAN./EDL/96/00081

S.D.L. OGGETTO: L.R. 5.4.1985, n.14 integrata con L.R. 17.7.1987, n.23-Osservatorio Epidemiologico Regionale. Modifica.


Con la L.R. 5.4.85, n.14 integrata con L.R. 17.7.87, n.23, in attuazione dell'art.58 della Legge n.833/78, è stato istituito l'Osservatorio Epidemiologico regionale, quale organizzazione tecnico-scientifica che consente l'aggiornamento costante della situazione epidemiologica generale, nonché delle incidenze dei fattori di rischio ambientale di vita e di lavoro.

L'attività dell'O.E.R., acquista ancor più rilievo, in rapporto alle competenze attribuite alle regioni dalla vigente normativa (D.L.vo numero 502/92 mod. e int. con D.L.vo n.517/93, L.R. n.36/94) in materia di riordino del servizio sanitario, segnatamente alla necessità di comporre il piano sanitario regionale, tra l'altro, con le indicazioni provenienti dall'attività dell'O.E.R.-

L'O.E.R., organizzato come ufficio regionale dell'Assessorato alla Sanità, svolge attività di interscambio e collaborazione con gli enti e strutture del sistema sanitario, con l'Università nel quadro dei rapporti convenzionali previsti dalla normativa vigente in materia.

All'attività dell'O.E.R. presiede il Comitato tecnico scientifico composto da 18 esperti ciascuno nella rispettiva materia e/o disciplina. Al fine di consentire al predetto Comitato di migliorare la funzionalità e la operatività, si rende necessario procedere all'accorpamento di alcune materie e riduzione del numero dei componenti, nonché a ridisciplinare le modalità di funzionamento.

A tale scopo si sottopone all'esame l'allegato articolo di legge concernente la modifica, nel senso suindicato, dell'art.4 della L.R. numero 14/83 come integrata con L.R. n.23/87.



L'Assessore  
(Dr. Michele Saccomanno)





# REGIONE PUGLIA

3.7

## ASSESSORATO SANITA'

### Art.1

SAN/SDL/96/000

S.D.L. L'art.4 della L.R. 5.4.1985, n.14 integrata con L.R. 17.7.87, n.23 è sostituito come segue:

All'attività dell'Osservatorio Epidemiologico presiede un Comitato Tecnico Scientifico che si avvale di una Segreteria costituita presso l'Assessorato alla Sanità.

Il Comitato Tecnico è organo consultivo della Giunta regionale ed è composto da 9 esperti nelle seguenti materie:


- Epidemiologia generale
- Metodologia statistica
- Infettivologia
- Igiene e sanità
- Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
- Igiene ambientale
- Igiene e medicina del lavoro
- Oncologia
- Tutela materno infantile

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato, è nominato con provvedimento di Giunta Regionale e dura in carica 5 anni.

Il Comitato Tecnico Scientifico, entro 90 gg. dal suo insediamento deve predisporre, per l'approvazione della Giunta Regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31/3 di ciascun anno successivo, deve predisporre, per l'approvazione della G.R., la relazione consultiva annuale dell'attività svolta, nonché eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di lavoro.

Il Comitato Tecnico Scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art.4 della L.R. 12.8.1983, n.45-



*Handwritten notes:*  
Della lista della segreteria  
16-5-96  
Dirigente del Settore (Dr. M. CUSCETTINO)

L'Assessore  
(Dr. Michele Saccomanno)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Processo alla Commissione  
Consiliare il 21/6/96